

96.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	1805	Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1805
Disegno di legge n. 1650:		Nomine ministeriali (Comunicazione)	1804
(Articoli da 2 a 6 nel testo della Commissione e allegato prospetto di copertura) ...	1789	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	1805
<i>(Per gli emendamenti e gli ordini del giorno si veda l'Allegato A-bis).</i>		Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	1804	(Adesione di un deputato)	1803
Missioni vaevoli nella seduta del 19 novembre 1992	1803	(Annunzio)	1803
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1804
		(Ritiro)	1803
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	1804

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 1993) (1650)*

ARTICOLI DA 2 A 6
DEL DISEGNO DI LEGGE (*)
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese per la parte non destinata al mantenimento del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.434,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.054 miliardi per il fondo speciale desti-

nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.131 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate

(*) Per le tabelle si veda lo stampato n. 1650-A.

nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscriverne nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ARTICOLO. 3.

1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa

mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, è determinato in lire 1.500 miliardi.

5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ARTICOLO 4.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi.

2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio

1984, n. 138, ed all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.

6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

CAPO IV

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI PREVIDENZA

ARTICOLO 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri

della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 6.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(articolo 6, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è stato variato a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione rispetto al testo allegato al disegno di legge, per il quale si rinvia all'atto Camera n. 1650.

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1993	1994	1995
(importi in miliardi di lire)			
1) Oneri di natura corrente da coprire:			
Tabella « A » del disegno di legge finanziaria (1) (differenza rispetto a l.v.)	14.131	23.110	23.194
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
— Impresa Ferrovie dello Stato Spa	1.600	—	—
— Separaz. assistenza-previdenza	1.500	1.500	1.500
Minori entrate correnti:			
— Provvedimenti collegati	9.078	11.080	10.970
Tabella « C » del disegno di legge finanziaria (2)	13	6.357	6.357
Tabella « F » del disegno di legge finanziaria	—	—	—
Totale oneri da coprire ...	26.322	42.047	42.021

2) Mezzi di copertura:

Nuove o maggiori entrate:

— articolato finanziaria	—	—	—
— decreto-legge n. 384 del 1992	24.893	16.710	18.620
— decreto-legge n. 394 del 1992	5.000	5.000	5.000
— provvedimenti collegati	4.030	3.000	2.500

segue: PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)

	1993	1994	1995
(importi in miliardi di lire)			
Riduzioni di spese correnti:			
— Tabelle legge finanziaria:			
— Tabella « C »	6.745	1.409	4.991
— Tabella « E »	6	6	6
— Tabella « F »	—	105	195
— Articolato legge finanziaria	12.672	9.712	5.212
— Provvedimenti collegati	515	280	280
— Decreto-legge n. 384 del 1992	5.788	6.758	6.788
Miglioramento risparmio pubblico (3)	—	—	—
Totale mezzi di copertura ...	59.649	42.980	43.592
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) ...	+ 33.327	+ 933	+ 1.571

NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)		
Fondo speciale di parte corrente:			
— Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni	25.435	36.994	38.980
meno:			
rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria-quota cap.) ..	7.500	10.000	10.000
Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A) ...	17.935	26.994	28.980
Fondo speciale di parte corrente a l.v. (Bilancio di previsione dello Stato a l.v. A.C. n. 1446 emendato - allegato C-3)	32.254	42.310	44.786
meno:			
interventi di natura tributaria e contributiva connessi con la manovra 1993-1994	20.950	28.426	29.000
rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota cap.) ...	7.500	10.000	10.000
Fondo speciale di parte corrente a l.v. corretto (B)	3.804	3.884	5.786
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C)	14.131	23.110	23.194

(2) Gli importi relativi agli anni 1994 e 1995 considerano per miliardi 6.344 l'accantonamento di segno negativo previsto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 denominato: « Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994 » non ancora perfezionato.

(3)

	1992	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)			
Risparmio pubblico	- 64.334 (*)	95.545 (#)	116.412 (#)	131.899 (#)
Differenza rispetto al 1992	—	- 31.211	- 52.078	- 67.565

(*) Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate 1992 emendate, al netto di miliardi 7.500 preordinati per l'operazione di regolazione di debiti pregressi concernenti l'estinzione dei crediti di imposta.

(#) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 a legislazione vigente, comprensivo della 1^a nota di variazioni, al netto della regolazione in titoli dei crediti di imposta e degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legge nn. 384 e 394 del 1992. Tale risparmio è stato, altresì, ridotto per la considerazione degli accantonamenti di segno negativo previsti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 e non ancora perfezionati (miliardi 20.950 per il 1993, miliardi 34.770 per il 1994 e miliardi 35.344 per il 1995).

*(Per gli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge,
nel testo della Commissione, e gli ordini del giorno si veda l'Allegato A-bis).*

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 19 novembre 1992.**

Abbruzzese, Artioli, Agrusti, Astori, Bonino, Bonsignore, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Fiori, Fragassi, Lattanzio, Piermartini, Principe, Sacconi, Tremaglia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Abbruzzese, Artioli, Agrusti, Astori, Bonino, Bonsignore, Raffaele Costa, de Luca, Facchiano, Farace, Fiori, Fragassi, Lattanzio, Piermartini, Sacconi, Tealdi, Tremaglia, Zavettieri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PRATESI ed altri: « Soppressione del Ministero dei lavori pubblici e nuove norme per l'affidamento ed il controllo di opere ed appalti pubblici » (1904);

ROTIROTI ed altri: « Modifica dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire la costituzione di comunità montane interprovinciali » (1905);

MASTRANTUONO: « Ordinamento della professione forense » (1906);

BONOMO ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per favorire una migliore qualità della vita dei soggetti stomizzati » (1907);

GRILLI ed altri: « Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna » (1908);

MASTRANTUONO: « Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari » (1909).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge Armellin ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (464) (annunziata nella seduta del 30 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Aliverti.

**Ritiro
di proposte di legge.**

Il deputato Ebner ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

EBNER ed altri: « Norme per l'esenzione dall'IRPEF dell'indennità di contingenza » (1245).

Il deputato Mastrantuono ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

MASTRANTUONO: « Norme sui consigli giudiziari, sulla temporaneità degli incarichi direttivi, sulla reversibilità delle funzioni » (1859).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica » (1580).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla VIII Commissione (Ambiente):

BARGONE ed altri: « Norme generali in materia di lavori pubblici » (1473) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

ANTONIO TESTA: « Norme per la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione dei veicoli e di aeromobili » (1148) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

alla X Commissione (Attività produttive):

STRADA ed altri: « Norme in materia di controlli per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dai veicoli a motore e dagli impianti termici » (1426) (*Parere della I, della II, della V, della IX, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Franco Paganini a Presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente le categorie di contribuenti e le prestazioni da esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 dicembre 1992.

Il ministro degli esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la richiesta di parere parlamentare sulle linee degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo per il 1992.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla III Commissione permanente (Esteri) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 gennaio 1993.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha dato comunicazione della nomina del professor Guido

Rey a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo delle amministrazioni statali in ordine alla attuazione degli interventi diretti all'acquisizione dei mezzi e servizi informatici occorrenti per la completa informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Tale comunicazione, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professor Antonio Porretta a membro del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, e della nomina dei membri del consiglio generale dell'ente autonomo per le fiere di Verona.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia delle ordinanze emesse in data 17 ottobre 1992 dal prefetto di Pescara, in data 21 ottobre 1992 dal prefetto di Torino, in data 25 ottobre 1992 dal prefetto di Milano e in data 5 novembre 1992 dal ministro dei trasporti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 10 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 22 e del 28 ottobre 1992.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 11 novembre 1992, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la relazione sull'attività della Commissione stessa relativa al periodo 24 gennaio-28 luglio 1992.

Questa relazione sarà trasmessa alla Commissione competente e - d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica - sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

ALA11-96
Lire 1000